

Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

Su questo articolo 19 è iscritto l'onorevole Guarracino il quale ha proposto i seguenti emendamenti:

*Al 1° comma alle parole:* « previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta, *sostituire:* « previo giudizio favorevole sulla loro capacità, dottrina, operosità e condotta ».

*Modificare il 5° comma così:*

« Nella graduatoria degli approvati si dovrà tener conto della totalità dei punti riportati nell'esame e della classifica pronunciata dal Consiglio giudiziario presso il tribunale. A parità di merito prevale il più anziano di età ».

L'onorevole Guarracino ha facoltà di parlare.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! — Svolgerò insieme i due emendamenti da me proposti all'articolo 19, tanto più che si riferiscono ad un solo concetto fondamentale.

Questo articolo si occupa delle promozioni per merito dei giudici aggiunti. Confrontato il primo comma dell'articolo 19 col primo comma dell'articolo precedente si vede che quando si tratta delle promozioni per anzianità, il Consiglio giudiziario presso il tribunale deve, ogni anno, classificare i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito, per capacità, dottrina, operosità e condotta. L'articolo 19 dice che, quando si tratta di promozione per merito, « all'esame sono ammessi i giudici aggiunti che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta, da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale ». Evidentemente, non si parla della *capacità* e della *dottrina*, perchè si tratta di promozioni per merito, e questo deve risultare dall'esame.

Però desidererei che, per queste promozioni fatte in base al merito, si tenesse conto anche dei titoli del magistrato, desunti principalmente dall'esercizio delle sue funzioni; e che, quindi, il giudizio del consiglio giudiziario riguardasse anche la capacità e la dottrina del magistrato; in modo da poter avere come fattori del merito, non le sole risultanze dell'esame, che presenta sempre alee imprevedibili, ma anche il giudizio del Consiglio, riflettente i meriti acquistati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Ecco perchè vorrei che si aggiungessero nel primo comma dell'articolo 19 le parole: *capacità e dottrina* ».

Ed in coerenza di questa osservazione, desidererei che si modificasse anche il quinto comma, dicendo che, « nella graduatoria degli approvati si dovrà tener conto della totalità dei punti riportati nell'esame e della classifica pronunciata dal Consiglio giudiziario presso il tribunale ».

In altri termini vorrei un giudizio cumulativo in base ai titoli e in base ad esame. La valutazione dei titoli dovrebbe risultare dal giudizio che darà il Consiglio giudiziario nel formare la sua graduatoria; l'esame stabilirà poi il merito in base alla prova. In questo modo si avrebbe l'accertamento del merito, per titoli e per esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Spirito Beniamino propone il seguente emendamento: *Dopo il quarto comma aggiungere:*

« Nella valutazione dei titoli del merito sarà tenuto conto in special modo del valore dimostrato nell'esercizio delle funzioni di magistrato ».

L'onorevole Spirito Beniamino ha facoltà di parlare.

SPIRITO BENIAMINO. Veramente questo emendamento trova miglior posto all'articolo 21, o anche al 22. Io soltanto faccio una dichiarazione, pur premettendo che ritiro l'emendamento. Se mai l'onorevole ministro, rispondendo a quello che ora ha osservato l'onorevole Guarracino, vorrà accettare che nella promozione da aggiunto a giudice, oltre l'esame, debba farsi anche una certa valutazione di titoli, in tal caso io fin da ora lo pregherei di voler accettare il concetto del mio emendamento, quello cioè che i titoli da prendersi in conto dovrebbero essere in special modo quelli attinenti alla funzione di magistrato.

MANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA. Io vorrei pregare l'onorevole Guarracino di ritirare il suo primo emendamento all'articolo 19. Egli vuole che per essere ammesso all'esame di merito, vi sia il giudizio favorevole del Consiglio giudiziario anche sulla capacità e sulla dottrina del concorrente e ciò in armonia all'articolo 18. Ma il caso è diverso. Si comprende quel *giudizio* per la dichiarazione di promovibilità, ma è strano che per essere ammessi al concorso debba aversi il giudizio favorevole del Consiglio sulla capacità e dottrina: perchè, a prescindere dalla diversità dei criteri dei vari Consigli, si metterebbero di fronte due giudizi, mentre della dottrina e capacità deve giudicare solo la Commissione esaminatrice, dovendosi